



TRIBUNALE FEDERALE FIPAV

COMUNICATO UFFICIALE N° 85 – 13 MAGGIO 2025

Riunione del 07 maggio 2025

55.24.25 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DEI TESSERATI:

Sig.ra C. M.

Sig.ra N. L.

IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto da:

- Avv. Massimo Rosi Presidente
- Avv. Antonio Amato Vice Presidente
- Avv. Andrea Varano Componente

Nel procedimento disciplinare a carico di:

*- Sig.ra C. M.: per aver, in violazione degli artt. 2 e 5 Codice di Comportamento Sportivo CONI, art. 16 dello Statuto, art. 18 R.A.T., artt. 1 e 5 Codice Etico, art. 1 e 74 del Regolamento Giurisdizionale, condiviso e veicolato, tramite social network Instagram, un post denigratorio e offensivo nei confronti della squadra avversaria, debordando dai limiti del legittimo esercizio del diritto di critica all'esito della gara del Campionato Territoriale Latina – Under 18 Femminile del 27/11/2024 (Lions Volley Latina Unimarconi Vs. Pianeta Volley Aprilia). **Contesta le aggravanti di cui all'art. 103, lettere D e F, Reg. Giur.***

*- Sig.ra N. L.: per aver, in violazione degli artt. 2 e 5 Codice di Comportamento Sportivo CONI, art. 16 dello Statuto, art. 18 R.A.T., artt. 1 e 5 Codice Etico, art. 1 e 74 del Regolamento Giurisdizionale, condiviso e veicolato, tramite social network Instagram, un post denigratorio e offensivo nei confronti della squadra avversaria, debordando dai limiti del legittimo esercizio del diritto di critica all'esito della gara del Campionato Territoriale Latina – Under 18 Femminile del 27/11/2024 (Lions Volley Latina Unimarconi Vs. Pianeta Volley Aprilia). **Contesta le aggravanti di cui all'art. 103, lettere D e F, Reg. Giur.***



OSSERVA

Il procedimento prende le mosse dall'esposto del Presidente del sodalizio ASD LIONS VOLLEY LATINA, sig. Pietro Ferrarese, trasmesso alla Procura Federale in data 03.12.2024 a mezzo del quale si segnalava, per gli opportuni provvedimenti disciplinari, la condotta ascritta a due giovani tesserate della Pianeta Volley Aprilia, M. C. e L. N., ree di aver condiviso e veicolato tramite social network (Instagram) un post gravemente denigratorio ed offensivo nei confronti della squadra avversaria, la Lions Volley Latina, all'esito della gara svoltasi in data 27.11.2024 tra i due sodalizi e conclusasi con la vittoria del sodalizio di Aprilia. Tale post raffigurava la squadra vittoriosa *“con l'atteggiamento di portarsi qualcosa in bocca”* e peraltro aveva un collegamento con una canzone dal titolo *“Magnate la merda”*.

Ritenendo inequivocabile il riferimento del post all'incontro del giorno prima e parimenti offensivo il contenuto del medesimo, il Presidente della ASD Lions Volley Latina provvedeva a segnalare il fatto alla Procura Federale per quanto di competenza della stessa.

Acquisito l'esposto e la documentazione fotografica allegata, ritenuta sussistente la responsabilità delle odierne incolpate, la Procura comunicava loro la conclusione delle indagini e la propria intenzione di procedere al loro deferimento. All'esito di detta comunicazione, le due atlete facevano pervenire autonome memorie nelle quali entrambe confermavano il fatto nella sua storicità, riconoscendo espressamente di aver pubblicato il post incriminato, ma al contempo negavano fermamente ogni riferimento alla squadra avversaria, riconducendo la foto ad un atteggiamento goliardico frequente all'interno della squadra dopo ogni vittoria e relativo al consumo di paste. Precisavano inoltre di aver rimosso il post il giorno successivo alla pubblicazione, avendo appreso della reazione delle avversarie e riferivano poi di svariate iniziative poste in essere dal sodalizio di appartenenza sia per scusarsi con il sodalizio di Latina, sia per richiamare l'attenzione di tutti i proprio tesserati sulle più opportune accortezze da adottare anche nell'uso dei social.

Su loro richiesta, le atlete stesse venivano ascoltate dalla Procura alla quale rilasciavano dichiarazioni conformi al contenuto delle sopracitate memorie.

All'esito delle difese e delle audizioni la Procura Federale, ritenendo le eccezioni proposte non scriminanti ed ampiamente provata la responsabilità delle due atlete, con separati atti ne formalizzava il loro deferimento dinanzi a questo Tribunale il quale, per gli effetti, disponeva la convocazione delle parti per l'udienza del 07 maggio 2025 da tenersi in modalità videoconferenza.



All'udienza fissata il Presidente, acquisito il consenso delle parti, disponeva procedersi alla trattazione congiunta dei due deferimenti. Per la Procura compariva l'Avv. Alessandro Guarnaschelli il quale illustrava l'atto di deferimento e concludeva per la declaratoria della responsabilità di entrambe le incolpate e per l'irrogazione nei loro confronti di idonee sanzioni. Comparivano altresì le due atlete le quali rilasciavano spontanee dichiarazioni.

Esaurita la discussione, il Tribunale Federale si ritirava in camera di consiglio e, all'esito, dava lettura del dispositivo, riservandosi di depositare le motivazioni della decisione entro dieci giorni.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Alla luce degli elementi di prova acquisiti dalla Procura ed allegati agli atti del Procedimento, nonché delle dichiarazioni rese da entrambe le atlete, ritiene il Tribunale che la responsabilità disciplinare delle stesse, quanto meno in relazione alla paternità del post ed alla inopportunità dei contenuti del medesimo, debba essere ritenuta sussistente.

Entrambe le atlete infatti, sia in sede di audizione che nel corpo delle rispettive difese scritte, hanno ammesso senza riserve di aver condiviso e veicolato il post incriminato, nonché di averlo rimosso non appena avuto notizia delle reazioni che ne erano scaturite.

Quanto alle giustificazioni addotte a propria discolpa dalle odierne incolpate, se è vero che le stesse possano apparire fragili e poco credibili, è altrettanto vero che finiscono comunque per fornire una spiegazione alternativa a quella ricavata dal sodalizio esponente, in parte avallata dalla Procura, ma non oggettivamente sorretta da prova certa.

In ogni caso, è doveroso evidenziare che, anche a voler prescindere dall'effettiva volontà di denigrare le proprie avversarie, volontà che in assenza di riscontri obiettivi potrebbe essere solo presunta, la foto pubblicata e la canzone abbinata alla stessa appaiono decisamente censurabili sotto il profilo dell'imprudenza e della negligenza in quanto volgari, inopportune, più che mai idonee ad essere fraintese e quindi potenzialmente offensive.

Ritiene pertanto il Tribunale che la condotta ascritta alle atlete incolpate, se pur nei limiti sopra precisati, integri violazione dei principi di lealtà e probità sportiva richiamati nel capo di incolpazione e che pertanto risulti meritevole di sanzione; ai fini dell'entità della stessa, considerata la giovane età delle atlete, l'immediata rimozione del post e lo spirito meramente goliardico che ne ha ispirato la pubblicazione, il Tribunale ritiene di poter contenere la stessa come indicato nel dispositivo, confidando che episodi analoghi non abbiano a ripetersi.



PQM

Il Tribunale delibera di infliggere ad entrambe le atlete, M. C. e L. N., la sanzione della ammonizione con diffida.

Roma, 09 Maggio 2025

IL PRESIDENTE

F.to Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 13 Maggio 2025